ISTITUTO SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) Via Petrosini 1 Tel. 081925056 – Fax 081920121

Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale –Liceo Coreutico

***Sede di Nocera Inferiore* (SA)** 84014 Via A. De Curtis Tel. & Fax 0815170385 - *Liceo Artistico*

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini Tel. 0819368248 – Fax 081936732 *Liceo Artistico – I.T. Costruzione Ambiente e Territorio – I.P. Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale*

Approvato dal
Consiglio di Istituto
del 10/02/2019

REGOLAMENTO ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Premessa…… 1

Contenuto dei regolamenti di Istituto …… 2

Classificazione delle sanzioni …… 4

Impugnazione …… 6

Organo di garanzia …… 7

Patto educativo di corresponsabilità ……... 8

Regolamento Scuola Secondaria di II Grado – Disposizioni generali …… 11

Sanzioni Disciplinari ……... 12

Commissione di Garanzia ……..... 14

Norme disciplinari durante i viaggi d'istruzione – Visite e lezioni sul campo ……... 14

Circolare alunni n. 5 Avviso Docenti e ATA n. 15 del 18/09/2018.. prot. 608 ..…(allegato)

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e di bullismo, hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di
"allontanamento progressivo" sia dalla cultura dell'osservanza delle regole sia dalla consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell' adempimento dei propri doveri.
Uno dei compiti della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, di appartenenza e di responsabilità.
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole Istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e con le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il suddetto Regolamento non è solo la previsione di sanzioni rigide, adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale, quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le conseguenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l'impianto culturale e normativo che è alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua modificazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art.4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante/educativa di rispondere ai fatti sovraesposti con maggiore severità sanzionatoria. Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente deprecabili e intollerabili, soprattutto se consumati proprio all'interno dell'Istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola, quindi, deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione, come già evidenziato, spesso riportato dalle cronache, nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o,

comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Tali comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle stesse persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla medesima persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stata sanzionata, e che quindi siano connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti. I comportamenti riprovevoli e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa, ma l'inasprimento delle sanzioni, per gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura ed osservanza della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale scolastica. I genitori, sin dal primo ingresso a scuola dei loro figli, sono tenuti all'osservanza del patto di corresponsabilità.

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO

I destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni cosi sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si ricorderà. La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti. Il D. P. R. infatti apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all'impugnazione di quest'ultime. Le modifiche introdotte impongono alle singole Istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni. Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte da detto D.P.R., ricapitolare contenuti dei regolamenti d'istituto in terna di disciplina, come unitariamente risultanti dalle vecchie e dalle nuove norme. Detti Regolamenti dovranno individuare:

1. le mancanze disciplinari.
Partendo dalla previsione dell'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2. le sanzioni.

Sono da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 4, comma 3, DPR 249).
Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
3. gli organi competenti a comminare le sanzioni.
Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. É stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che:
a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal
CONSIGLIO DI CLASSE;
b) le sanzioni che comportino un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D. Lgs n.297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
4. il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Tale procedimento, deve realizzarsi seguendo una forma e precise modalità di contestazione dell'addebito, a cui successivamente deve seguire una forma e una precisa modalità di attuazione del contraddittorio, sino alla conclusione con individuazione della sanzione dei risultati.
5. procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.
E questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007 che va sottoscritto da genitori o alunni.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4 - Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, le cui mancanze disciplinari devono essere individuate definite dai singoli regolamenti d'istituto, dagli organi competenti ed ad irrogarle secondo procedure.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n.249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 - Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, filmati e foto non autorizzate che ledono la dignità del Dirigente, del personale ATA dei docenti, degli allievi, delle persone etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità,

scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 - comma 9 bis): L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle nonne di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis). É importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter). La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 24111990).
Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il

principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del D. M. 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
I regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto previsto.

N.B. Gli allievi che assumono comportamenti non rispondenti al rispetto delle persone e delle cose non possono rivestire cariche di rappresentanza studenti della scuola.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene **all'impugnazione** (art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari, le modifiche introdotte dal Regolamento sono finalizzate a garantire da un lato **"il diritto di difesa"** degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di Motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall'art.5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi** abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art. 5 - comma 1).
Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche la sua composizione. Esso, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma si compone, per la scuola secondaria di 2° grado, di un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori (art. 5 comma 1).
A tal proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione del suddetto organo in ordine:

1) al numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione
(es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
b) il funzionamento dell'Organo di Garanzia, nel senso che occorrerà precisare:
1) se tale Organo in prima convocazione debba essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti). L'Organo di Garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (art. 5 comma 2).

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.
E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione - che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** - è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti **designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.
L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione**

acquisita o di memorie Scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Si tratta di un'assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già "diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.) L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.
La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente e nucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei

genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola. Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d'istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.
L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d'istituto (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell'offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto. Appare il caso di evidenziare che l'introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è-tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma l del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell'ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare

le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all' art. 147 c. c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez 21.09.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell'art.
5 bis) rimette al regolamento d'istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d'istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.
Pertanto, è proprio nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche - art. 3 comma 3 - che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità.
(v.allegato)

CELLULARE

FUMO
USCITE DALL'AULA NON AUTORIZZATE

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
DISPOSIZIONI GENERALI

Per disciplina scolastica si intende, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che riguardino il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'Allievo e le altre componenti umane e professionali, e tra queste, quelle rappresentate negli Organi Collegiali o istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso. Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa. Ogni componente della scuola partecipa alla responsabilità secondo il proprio ruolo organico o secondo la propria funzione, che non secondariamente "educa". Il mantenimento della disciplina ha luogo con il fine di conservare costantemente un ambiente sociale consono e favorevole all'azione educativa. Ai fini del mantenimento della "disciplina", si individua la seguente tipologia di comportamenti contrari e negativi alla realizzazione di un ambiente sociale consono all'azione educativa, elencati per ordine crescente di gravità:

a - occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della normale vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose;

b - occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;

c - protrarsi nel tempo delle infrazioni di cui alle lettere a e b;

d - mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento dei suoi compiti;

e - offese alla dignità personale di altri Allievi o del Personale della Scuola; false dichiarazioni;

f - :

1. Offese al personale scolastico, ai compagni, al decoro all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico, al buon nome della scuola ed alla sua dignità di servizio pubblico;
2. Danneggiamenti all'ambiente scolastico, al patrimonio dell'Istituto o alla altrui proprietà; offese alla morale e ai sentimenti etici e religiosi;
3. Atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre Persone; violenze personali.
4. Riprese e divulgazioni di immagini, foto, video di persone ed attività relative alla vita scolastica.

COSTITUISCONO ATTENUANTE:

- La involontarietà;
- La situazione di handicap psichico;

- L'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione; la provocazione ricevuta per la reazione sanzionabile.

COSTITUISCONO AGGRAVANTE:

- La recidiva;
- L'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, o nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni;
- Il carattere di gruppo nel realizzare azioni vietate dal Regolamento di Istituto.
- Il mettere in atto comportamenti lesivi della dignità e immagine di personale scolastico e della scuola in generale.

SANZIONI DISCIPLINARI

Sono previste per tutti coloro che ostacolano la collaborazione costruttiva all'interno della comunità scolastica:

Il primo grado dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni, consiste nell'ammonizione verbale o scritta (nota sul registro). Proprio perché non costituisce di per sé una vera e propria sanzione, ma solo un richiamo questa può essere comminata dal singolo docente.

Nessuna azione disciplinare che preveda una sanzione superiore all'ammonizione scritta può essere avviata senza informare il Dirigente scolastico e la famiglia dell'alunno in merito ai fatti contestati. L'azione disciplinare si esplicherà poi tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni, secondo le modalità fissate nel la seguente tabella:

Infrazione	Sanzione	Commutazione	Soggetto che sanzione
Mancanza di impegno all'osservanza delle regole: disturbo reiterato in classe, ritardi non giustificati al rientro dell'intervallo e/o al cambio dell'ora	Ammonizione scritta	Lavori utili alla scuola (svolgimento di attività di studio e di ricerca utili alla scuola, pulizie, biblioteca o altro) stabiliti da chi commina la sanzione	Docente
Reiterazioni dei comportamenti relativi alle infrazioni precedenti: Fatti che turbino il	Dopo due ammonizioni scritte:	leyyera scritta alla Famiglia/fino a 2 giorni di sospensione – Lavori utili alla scuola stabiliti da	Consiglio di Classe completo nelle sue componenti

regolare andamento della scuola (non gravi, inclusi danneggiamenti lievi alle strutture) ritardi e uscite anticipate non documentate		chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento lavoro)	
Fatti che turbino gravemente il regolare andamento della scuola e che possono anche configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni gravi danni vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti). Offese alla dignità della persona (risposte prive di educazione e rispetto, insulti, scherno); non rispetto dei ruoli (docenti, adulti, educatori, ecc.) offese alla religione, all'ideologia politica, alla razza, all'handicap o alla malattia. Minacce e violenza verso le persone o le cose (quando il caso non costituisca reato) violenza fisica	Fino a 15 giorni di sospensione e, nelle ipotesi più gravi, con possibilità di allontanamento dalla scuola. In caso di sospensione dalle lezioni, il provvedimento è notificato ai genitori in tempo utile affinché la famiglia possa prendere atto della impossibilità della frequenza. Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro)		Consiglio di Classe Completo nelle sue componenti. Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture che avvengano senza individuare i responsabili della classe a cui appartengono gli allievi inosservanti, pertanto i soggetti coinvolti (classe/l'insieme degli studenti dell'istituto) sono tenuti alla riparazione del danno

(verso persone, animale e cose). Riprendere e divulgare immagini e foto relative alla scuola e di quelle lesive della dignità degli operatori e dei frequentanti alunni.			

La commutazione in attività a favore della scuola della pena è possibile solo con il consenso dell'interessato. Relativamente ai provvedimenti assunti dal docente e dal Coordinatore scolastico, lo studente è invitato a proporre le proprie ragioni in occasione della contestazione degli addebiti. I provvedimenti assunti dall'Organo collegiale di disciplina comportano invece l'istaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare. E' seguita dall'audizione dei genitori e dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase Porgano di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare.
Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato, per il tramite dei suoi genitori, che, ammesso innanzi a tale Organo, può richiedere la commutazione della sanzione. Tutte le sanzioni superiori all'ammonizione scritta vengono trascritte nel fascicolo personale dell'allievo e sul registro elettronico.

COMMISSIONE DI GARANZIA

Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso alla Commissione di garanzia dell'Istituto entro 15 giorni della irrogazione della sanzione.
Il ricorso all'organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Coordinatore Scolastico, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito.
Fanno parte della commissione:
- Il Dirigente scolastico,
- un docente (individuato dal Collegio tra i componenti del Consiglio d'Istituto),
- un alunno (individuato tra la componente studentesca del Consiglio d'Istituto)
- Presidente del Consiglio d'Istituto che presiede La commissione (dura in carica sino a dimissioni dello stesso).

In caso di parità nelle decisioni assunte a maggioranza, prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione. In caso di incompatibilità tra la Persona del Ricorrente e quella di un Membro della Commissione di Garanzia, secondo le norme vigenti il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione coni supplenti designati dagli organi preposti (Consiglio di Istituto); sarà individuato almeno un supplente per ogni componente costituente l'O.G.

Un alunno a cui viene comminata sanzione non può ricoprire cariche rappresentative.

NORME DISCIPLINARI DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE
VISITE E LEZIONI SUL CAMPO

I partecipanti ai viaggi di studio sono tenuti ad osservare con la massima scrupolosità, pena sanzioni disciplinari al rientro, le seguenti regole:

- Non allontanarsi dal gruppo senza il permesso del professore responsabile;
- Tenere ovunque, specialmente negli alberghi, un contegno corretto senza recare danno alle cose né disturbo alle persone; eventuali danni saranno risarciti da coloro che li avranno causati;
- Rispettare tutte le norme stabilite dalla direzione degli alberghi e dagli accompagnatori;
- Rispettare adeguate norme di igiene fisica atte a garantire le migliori condizioni per l'aspetto culturale del viaggio: tali norne devono essere discusse e sottoscritte da ogni partecipante prima della partenza;
- Per qualunque altro ambito relativo alla disciplina e non compreso in questa sede, l'emanazione delle direttive comportamentali durante il viaggio sarà a cura esclusiva del docente organizzatore in quanto responsabile e dovrà essere rispettato senza riserve pene sanzioni immediate ed al rientro;
- Qualunque discussione riguardante l'aspetto disciplinare dovrà avvenire all'atto del rientro dalle visite di istruzione o similari in Istituto davanti agli organi competenti e non durante la visita culturale nella quale l'esclusiva responsabilità disciplinare è demandata agli accompagnatori.
- Nessun alunno può rivestire cariche di rappresentanza, se il suo comportamento non è rispondente a quanto previsto dal presente regolamento; anche nel caso in cui l'alunno eletto rappresentante, se il comportamento di questi non è rispondente a quanto previsto dal presente regolamento, non potrà rivestire, anche in corso d'anno, detta carica rappresentativa.

N.B. Il contenuto della circolare prot. n. 608 del 18/09/2018 è parte integrante del presente regolamento unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n.62 16/04/2016

ISTITUTO SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) Via Petrosini 1 Tel. 081925056 – Fax 081920121
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale –Liceo Coreutico
***Sede di Nocera Inferiore* (SA)** 84014 Via A. De Curtis Tel. & Fax 0815170385 - *Liceo Artistico*
Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini Tel. 0819368248 – Fax 081936732 *Liceo Artistico – I.T. Costruzione Ambiente e Territorio – I.P. Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale*

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – "A. GALIZIA" –NOCERA INFERIORE
Prot. 0000608 del 18/09/2018
05 (Uscita)

Nocera Inferiore, 18 settembre 2018

AVVISO DOCENTI e PERSONALE ATA n. 15
CIRCOLARE ALUNNI n. 5

Ai genitori degli alunni
AI D.S.G.A.
Albo - Sedi - sito WEB

OGGETTO: Norme di comportamento degli alunni.

AI fine di garantire un sereno ed ordinato anno scolastico a tutte le componenti della nostra Istituzione scolastica, si è ritenuto opportuno stilare alcune essenziali, ma sostanziali e inderogabili norme di compottamento finalizzate ad una corretta convivenza civile e sociale e a garantire il decoro dell'ambiente scolastico:

1- Ingresso a scuola: Gli alunni debbono essere presenti in classe alle ore 8:30, ora di inizio delle lezioni. I Docenti in orario alla prima ora di lezione sono tenuti ad essere presenti in aula cinque minuti dall'inizio delle attività didattiche.

2- Ritardi: non è assolutamente consentito presentarsi a scuola in ritardo senza giustificato motivo; anche nel caso in cui gli alunni arrivino in ritardo accompagnati da un genitore saranno ammessi in classe solo all'inizio della successiva ora di lezione. Dopo il 5° ritardo immotivato, il Docente Coordinatore di Classe convocherà direttamente i genitori a scuola e li informerà delle eventuali conseguenze adottabili dal Consiglio di Classe.

3- Uscite anticipate: le eventuali uscite anticipate devono essere richieste personalmente ed esclusivamente da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale o da un soggetto munito di regolare delega e degli orari delle compagnie dei mezzi di traspotto al fine di verificare incompatibilità con l'oratio scolastico, esse devono essere autotizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Tale disciplina è valevole anche per gli alunni maggiorenni. Si fa presente che le ore di lezione non svolte a seguito di uscite anticipate o di ingressi nelle ore successive alla prima di lezione, saranno

computate nel monte ore complessive di assenza per ciascuna disciplina ed in tal senso, come prevede il regolamento di Istituto, confluiranno nella valutazione del voto di condotta.

4- Assenze: le assenze saranno giustificate dal docente della 1^ ora. Tutte le giustificazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi al rientro in classe. Per le assenze causate da malattia è necessario esibire il certificato medico quando queste dovessero protrarsi per cinque o più giorni, comprese le domeniche e/o i giorni festivi.

5- Uscita degli allievi: è consentita uscita per recarsi ai servizi igienici (salvo i casi di assoluta necessità) mai prima dell'inizio della 3^ ora di lezione e comunque ad un solo alunno per classe. Agli alunni è vietato uscire al cambio dell'ora. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici posti sul piano della propria classe. I Docenti, inoltre, non possono dare incarico agli alunni di uscire dall'aula per qualsivoglia motivo che non sia di estrema urgenza.

6- É severamente vietato correre per i corridoi e/o trattenersi nei corridoi e spostarsi da un piano all'altro della scuola; è vietato agli alunni entrate in aula docenti senza autorizzazione. Poiché la sorveglianza dei corridoi e quella delle classi, se assenti gli insegnati, è affidata al personale non docente (collaboratori scolastici), gli alunni sono tenuti a tenere in debito conto le loto eventuali osservazioni e a relazionarsi sempre in maniera corretta.

7- I docenti presenti in classe sono tenuti a verificare che gli alunni che si recano ai servizi igienici non si trattengano fuori dall'aula oltre dieci minuti; i collaboratori scolastici dovranno controllare che gli alunni non si trattengano nei corridoi.

8- Divieto uso cellulari o smartphone: è tassativamente vietato l'utilizzo del telefono cellulate e di altri dispositivi elettronici durante tutte le attività scolastiche e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atri, palestra, ecc.) sia per comunicate che per effettuare riprese video e/o audio; è vietato inoltrare ai docenti messaggi e/o creare chat che non abbiano esclusivamente lo scopo di trasmettere comunicazioni strettamente istituzionali connesse alla scuola. In caso di necessità, gli alunni dovranno fare ricorso ai telefoni dell'ufficio dei Collaboratori del Dirigente Scolastico o degli uffici di segreteria. Verso i trasgressori saranno adottati provvedimenti disciplinari. Gli alunni, una volta entrati in classe, sono tenuti a consegnare i cellulari ai docenti in orario alla prima ora di lezione. I docenti dell'ultima ora di lezione, circa 5 minuti prima del suono della campanella, consegneranno i cellulari agli alunni.

9- Uscita dalla scuola: al suono della campanella dell'ultima ora di lezione, e non prima, le classi si avvieranno ordinatamente all'uscita, accompagnate dal docente dell'ultima ora. Per l'uscita delle classi al termine della 5^ ora di lezione è prevista nella Sede centrale la seguente modalità: si udiranno tre squilli della campanella, distanziati di un minuto l'uno dall'altrto. Dopo il primo squillo, usciranno gli alunni della classi allocate al piano terra; al suono del secondo squillo, scenderanno gli alunni delle classi poste al primo piano e, infine, al terzo squillo potranno scendere gli alunni delle classi

del secondo piano. Premesso che gli obblighi di vigilanza sugli allievi e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita e che la vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo, gli allievi al termine delle lezioni devono essere accompagnati dai rispettivi docenti. I Sig.ri Docenti sono tenuti, inderogabilmente, a vigilare sugli alunni sino a quando questi ultimi non lasciano l'Istituto. Ogni violazione, o non osservanza, di tale disposizione sarà quindi oggetto di provvedimenti disciplinati.

10- Buvette: al fine di evitare che nei corridoi si creino assembramenti che arrecano disturbo alle attività didattiche in corso di svolgimento, è vietato agli alunni, senza previa autorizzazione accordata dai docenti, recarsi alla buvette, Gli alunni, specificando il motivo della richiesta di uscita, potranno chiedere ai propri docenti di uscire per recarsi alla buvette non prima della fine della seconda ora di lezione; ricevuto il permesso di uscita, essi dovranno fare ritorno alle proprie aule in tempi brevi, evitando di soffermarsi a consumare generi alimentati e/o bevande nei corridoi o nei locali dei servizi igienici. L'uscita per recarsi alla buvette sarà accordata dai Docenti ad un solo alunno per volta.

11- Divieto di fumo: è assolutamente vietato fumare. Si ricorda che in base alla Legge n.128 dell'08/11/2013, il divieto di fumo "è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione"; è inoltre vietato "l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione)." In base a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 3 ottobre 2017, agli alunni sorpresi a fumare all'interno della scuola e anche nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica, verrà comminata la sanzione di tre giorni di sospensione dalle lezioni senza obblighi di frequenza e un ammenda di euro 50,00 (cinquanta/00);

12- Fotocopie: si raccomanda ai docenti di limitare il più possibile la richiesta di far effettuare dal personale scolastico fotocopie e di non incaricare assolutamente gli alunni di recarsi dal personale pet tale motivo; è fatto assoluto divieto di fare fotocopie dai libri di testo adottati presso il ns. Istituto.

13- Uso dei dizionari: i dizionari in dotazione presso la Biblioteca della scuola potranno essere utilizzati solo previa richiesta di un docente, il quale si assumerà la responsabilità della relativa custodia.

14- Ascensore Sede centrale: l'utilizzo dell'ascensore presso la sede centrale dell'Istituto è riservato esclusivamente agli alunni diversamente abili ipovedenti o non deambulanti e al relativo accompagnatore (collaboratore scolastico o docente di sostegno), nonché ai docenti o agli alunni momentaneamente inabili.

15- Riproduzione di matetiale audio-video: il materiale audio-video-digitale-informatico riprodotto nelle aule, nei laboratori, nel teatro o nell'auditorium dell'Istituto dovrà essere nel suo formato originale. Pertanto, è assolutamente vietato utilizzare, sia pure a fini didattici, materiale copiato o "scaricato" non originale.

16- Uso delle strutture: gli alunni sono tenuti a rispettate i locali, le suppellettili e le attrezzature della scuola, evitando di imbrattare e sporcare, ugualmente è vietato danneggiare l'edificio. Qualora si accerti il responsabile, la famiglia risponderà di eventuali danni da lui provocati. I docenti sono ritenuti responsabili della salvaguardia, del decoro e della pulizia della scuola.

17- Custodia degli oggetti personali: gli alunni sono tenuti alla custodia attenta degli oggetti personali. In particolare, si raccomanda di non lasciare mai gli oggetti personali incustoditi ogni qualvolta si lascia l'aula per lo svolgimento delle attività didattiche in palestra, in auditorium, nella sala coreutica o nei labotatori. La scuola declina ogni responsabilità circa furti o smarrimenti di oggetti personali.

18- Collaborazione scuola-famiglie: le famiglie saranno tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di assenze, di ritardi frequenti o di mancate giustifiche delle assenze.

19- Gli studenti devono tenere un linguaggio corretto, evitare ogni aggressività e utilizzo di parole offensive; devono mantenere, in ogni momento della vita scolastica, un compottamento serio ed educato nonché rispettoso dei compagni e del lavoto degli insegnanti e del personale scolastico in genere. Gli alunni, inoltre, sono tenuti ad utilizzate un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico.

20- Rappotti con la Dirigenza scolastica: il Dirigente Scolastico è a disposizione degli alunni e delle loro famiglie per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.

21- É assolutamente vietato, come da delibera del Collegio Docenti del 04/09/2018 nonché come previsto da comportamenti sani e professionali, telefonare e inviare messaggi su chat o whatsapp agli alunni per comunicazioni di tipo scolastico, per le quali gli unici interlocutori sono i genitori degli stessi.

22- É assolutamente vietato riprendere con foto ed immagini le attività e le "persone" della scuola, né tantomeno divulgarle.

Si invitano il personale Docente e ATA nonché gli alunni ad osservare le su elencate prescrizioni.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giuseppa Vigorito